

Art.12 Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
4. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
5. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il

Art.12 Diritto di interpello

Abrogare e sostituire con un regolamento ad hoc

contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

6. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
7. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
8. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
9. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
10. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
11. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
12. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

Art. 16 bis

Compensazione tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari

(articolo aggiunto con delibera C.C. n. 35 del 30/09/2014 decorrenza 1° gennaio 2014)

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Centola in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

3. Le obbligazioni extra tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice

Art 16 bis

Compensazione tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Centola in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al funzionario responsabile del tributo *e quello del credito* per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad

civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4. Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.
5. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

abbandonare eventuali azioni già intraprese.

3. Le obbligazioni extra tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
4. Il Responsabile del Servizio da cui si origina il credito è quello che istruisce la pratica e dovrà acquisire la documentazione inerente ai debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.
5. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di apposita determina. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Art 19 bis Modalità di Rateizzazione <i>(articolo aggiunto con delibera C.C. n. 35 del 30/09/2014 decorrenza 1° gennaio 2014)</i> 1. La rateizzazione del debito scaturente da avviso di accertamento o ingiunzione di pagamento emessa direttamente dall'Ente sarà effettuata, fermo restando il limite minimo per ogni rata pari ad € 80,00, in rapporto all'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, con le seguenti modalità: - per importi fino ad € 300,00 nessuna dilazione; - per importi fino ad € 5.000,00 numero massimo di rate trentasei; - per importi fino ad € 10.000,00 numero massimo di rate quarantotto; - per importi fino ad € 20.000,00 numero massimo di rate sessanta; - per importi superiori ad € 20.000,00 numero massimo di rate settantadue;	Art 19 bis Modalità di Rateizzazione 1. La rateizzazione del debito scaturente da ingiunzione di pagamento emessa direttamente dall'Ente sarà effettuata, fermo restando il limite minimo per ogni rata pari ad € 80,00, in rapporto all'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, con le seguenti modalità: - per importi fino ad € 300,00 nessuna dilazione; - per importi fino ad € 5.000,00 numero massimo di rate trentasei; - per importi fino ad € 10.000,00 numero massimo di rate quarantotto; - per importi fino ad € 20.000,00 numero massimo di rate sessanta; - per importi superiori ad € 20.000,00 numero

2. Per gli importi rateizzati di cui al comma precedente superiori a € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. 3. La rateizzazione del debito scaturente da avviso bonario, fermo restando il limite minimo di rata sarà effettuata in un numero di rate massimo pari a dodici. La richiesta di rateizzazione va effettuata prima della data di scadenza esposta nell'avviso. 4. Le somme a favore del concessionario non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione e con le modalità dallo stesso definite. 5. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.	massimo di rate settantadue; 2. abrogare. 3. La rateizzazione del debito scaturente da avviso bonario, fermo restando il limite minimo di rata sarà effettuata in un numero di rate massimo pari a dodici. La richiesta di rateizzazione va effettuata prima della data di scadenza esposta nell'avviso. La rateizzazione degli avvisi di accertamento è concessa con le regole di cui al comma 1 ma in un arco temporale non superiore ad anni tre dalla data di notifica dell'avviso. 4. Le somme a favore del concessionario non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione e con le modalità dallo stesso definite. 5. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve
--	---

6. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite

entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite

7. In presenza di eccezionali e documentate situazioni economiche per le persone fisiche, il limite di rata di cui al comma 1 , pari ad € 80,00 mensile può essere stabilito in € 40,00 e l'importo minimo non rateizzabile scende ad € 100,00. Il piano di dilazione non può superare, comunque, i 12 mesi.

